



**Università
degli Studi
di Palermo**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



CONVENZIONE QUADRO

TRA

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologia Biologiche Chimiche e Farmaceutiche dell'Università di Palermo (di seguito denominato "STEBICEF"), con sede a Palermo, viale delle Scienze - Edificio 16 - C.A.P. 90128, C.F. 80023730825, e-mail dipartimento.stebicef@unipa.it, pec: dipartimento.stebicef@cert.unipa.it, legalmente rappresentato dal Direttore pro tempore, Prof. Vincenzo Arizza, nato a Torino il 25.01.1964, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, autorizzato alla stipula della presente Convenzione Quadro, giusto D.R. di nomina, rep. n. 10037 del 03.10.2024, prot. 158754;

E

Abel Nutraceuticals S.r.l., con sede legale in Torino, Via Paolo Veronese n. 202, C.F. 11419720013- P. IVA IT11419720013, rappresentata da Fabio Passarelli, in qualità di Amministratore Unico della società, (di seguito denominata, "SOCIETA'")

PREMESSO CHE

- Abel Nutraceuticals S.r.l. ha tra i suoi fini statutari l'attività di ideazione, ricerca, progettazione, sperimentazione, industrializzazione, realizzazione e commercializzazione di estratti vegetali contenenti molecole biologicamente attive e processi per la loro produzione nel campo alimentare, agronomico cosmetico, farmaceutico e veterinario, anche mediante l'apporto coordinato di altri enti e istituzioni, ovvero mediante accordi con enti esterni;
- Abel Nutraceuticals S.r.l. si propone altresì, di collaborare con istituti scientifici, università, enti pubblici e privati sia in ambito nazionale che internazionale per la formulazione, la valutazione e la realizzazione di progetti di ricerca relativi alla

valorizzazione di matrici vegetali per l'ottenimento di estratti ad elevata attività biologica e chimicamente caratterizzati;

- STEBICEF, già sede primaria della ricerca scientifica, è da tempo impegnata in progetti di innovazione e di ricerca che vertono su argomenti quali la produzione di principi attivi di origine vegetale e microbica per il settore nutrizionale, nutraceutico, cosmetico e farmacologico;
- STEBICEF vanta esperienza e conoscenza nel campo della biologia e delle biotecnologie, in particolare nell'ambito delle biotecnologie vegetali e delle tecniche farmaceutiche.
- è interesse di Abel Nutraceuticals S.r.l. e di STEBICEF (di seguito, le "PARTI") approfondire temi volti alla valorizzazione, nel campo alimentare/nutraceutico, cosmetico, farmaceutico e veterinario, di matrici vegetali di varia origine;
- è scopo delle PARTI ricercare e promuovere le giuste, opportune, necessarie interazioni e sinergie fra diversi e vari gruppi di ricerca;
- è intenzione delle PARTI individuare e promuovere le opportune concentrazioni di risorse umane e tecnologiche, che, grazie ad un ambiente condiviso e alla disponibilità di strumenti d'avanguardia – altrimenti singolarmente non accessibili per l'entità dei costi e le competenze specialistiche necessarie – possono ottenere risultati scientifici eccellenti e competitivi a livello nazionale e internazionale;
- è interesse delle parti porre le basi per una valutazione condivisa delle interazioni e degli strumenti necessari allo svolgimento, in collaborazione, di programmi di ricerca e/o di supporto alla didattica;
- per le finalità sopradescritte, le PARTI hanno stipulato, in data 05.03.2020, una Convenzione Quadro con durata di 5 anni, ovvero, con scadenza 05.03.2025 come previsto dall'Art. 13 della stessa.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro.

ART. 2 - OBIETTIVI DELLA COOPERAZIONE

Abel Nutraceuticals S.r.l. e STEBICEF ritengono di reciproco interesse avviare una forma stabile di cooperazione, ispirandosi ai principi della promozione e valorizzazione della libera iniziativa e della leale sinergia, nel più pieno e completo rispetto delle leggi, al fine di sviluppare e organizzare al meglio le potenzialità del sistema della ricerca scientifica e della formazione, talché le attività di STEBICEF e di Abel Nutraceuticals S.r.l. possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:

Campo alimentare/nutraceutico, cosmetico, farmaceutico e veterinario per l'ottenimento di estratti ad elevata attività biologica e chimicamente caratterizzati;
Tutte le attività di collaborazione sono formulate per l'utilizzo di matrici vegetali non ancora pienamente valorizzate oppure di scarti della filiera agroalimentare e sono orientate alla costruzione di sistemi di produzione a basso impatto indirizzati verso modelli di economia circolare.

ART. 3 - AMBITI E MODALITÀ DELLA COOPERAZIONE

Considerate le rispettive aree di attività e competenze STEBICEF e Abel Nutraceuticals S.r.l. si impegnano ad attuare la cooperazione di cui all'art. 2 tramite specifici accordi/contratti, approvati di volta in volta dai competenti organi delle parti,

che potranno riguardare le seguenti singole fattispecie:

- attività di collaborazione scientifica;
- attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate;
- partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario.

Collaborazione scientifica:

Attività di collaborazione scientifica saranno, di volta in volta, definite mediante la stipula di appositi accordi/contratti fra le parti che saranno approvati dai rispettivi organi di governo delle parti.

Il regolamento degli accordi/contratti attuativi dovrà essere conforme alle disposizioni di legge vigenti, alla normativa universitaria, dovranno tenere conto delle specifiche esigenze delle parti e richiameranno e rispetteranno la presente Convenzione Quadro.

Attività di ricerca e consulenza commissionata:

STEBICEF ed Abel Nutraceuticals S.r.l. potranno stipulare accordi/contratti specifici, nell'ambito dei settori di cui all'art. 2, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- consulenze tecnico – scientifiche focalizzate su temi specifici affidate dalla Società a STEBICEF;
- attività di ricerca affidate dalla Società a STEBICEF;

Per quanto non indicato nella presente Convenzione Quadro e negli accordi/contratti attuativi, le attività di ricerca e di consulenza commissionate da Abel Nutraceuticals S.r.l. dovranno essere conformi alla legge ed alla normativa universitaria generale e interna.

Le attività di ricerca e consulenza realizzate nell'interesse di Abel Nutraceuticals S.r.l. che prevedono la partecipazione del personale universitario saranno regolate da specifici accordi/contratti in conformità ai regolamenti universitari.

Partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario:



Le parti si rendono disponibili a partecipare congiuntamente a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno a progetti proposti dal sistema delle imprese e/o della ricerca, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune.

Nell'eventualità di una concessione di un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale, le parti condurranno il progetto nel rispetto e secondo il bando e/o disciplinare di regolazione dell'intervento di sostegno finanziario e secondo la concreta valutazione delle circostanze.

La mancata ammissione ad un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale non potrà e/o dovrà costituire preclusione alla continuazione della collaborazione tra le parti.

Detti impegni dovranno essere conformi alla legge e alla normativa universitaria.

ART. 4 – REFERENTI E RESPONSABILI SCIENTIFICI DELLA CONVENZIONE

QUADRO

STEBICEF indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione Quadro la Prof. Carla Gentile del Settore Scientifico Disciplinare BIOS-07/A afferente al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche

Abel Nutraceuticals S.r.l. indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione Quadro il Dr. Andrea Occhipinti.

ART. 5 - PROPRIETÀ E DIFFUSIONE DEI RISULTATI

Eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione, nelle more della stipulazione degli accordi/contratti attuativi, resteranno di proprietà comune delle parti, che ne disciplineranno di comune accordo la quota di titolarità, l'uso e la divulgazione, anche

ai sensi del successivo art. 7.

La proprietà dei beni materiali e immateriali prodotti nel contesto dello svolgimento delle attività oggetto degli accordi/contratti attuativi e le forme di diffusione formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno degli accordi/contratti attuativi medesimi.

ART. 6 - REGOLE DI DIVIETO USO NOME E/O LOGO

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione Quadro. La presente Convenzione Quadro non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva di ciascuna Parte per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'attività istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi/contratti, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine di ciascuna Parte. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.3 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

ART. 7 - UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle parti sottoscrittrici è sottoposto all'obbligo di citarne la fonte. Le parti si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le elaborazioni oggetto della presente Convenzione Quadro senza previo accordo tra le parti stesse.

ART. 8 – ACCESSO TEMPORANEO DI RISORSE UMANE

Ove possibile e compatibile con le rispettive necessità di funzionamento, con la normativa di legge, con i contratti di lavoro ed i rispettivi ordinamenti e regolamenti,



l'accesso temporaneo di personale delle parti, al fine di permettere una migliore riuscita dei progetti, sarà specificatamente regolato negli appositi atti attuativi della presente Convenzione Quadro.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ

La responsabilità civile per danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esecuzione delle attività oggetto degli accordi/contratti attuativi della presente Convenzione Quadro, sarà regolata negli accordi/contratti attuativi.

ART. 10 - AGGRAVI FINANZIARI

La presente Convenzione Quadro non comporta aggravi finanziari per le parti. Gli oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività di cui all'art. 3 saranno regolati nei singoli accordi/contratti attuativi a seconda del tipo di attività.

ART. 11 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le parti si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione Quadro nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza senza arrecare alcun pregiudizio alla controparte.

La violazione di tali principi comporta la facoltà della parte adempiente di risolvere di diritto la presente Convenzione Quadro.

ART. 12 – MODIFICHE, RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

QUADRO

Qualunque modifica e/o integrazione al presente Accordo Quadro deve essere redatta in forma scritta da entrambe le Parti, tenuto conto altresì dell'evolversi della normativa

in materia.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione Quadro mediante comunicazione, a mezzo PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi.

La presente Convenzione Quadro sarà risolta nel caso in cui l'attuazione di quanto convenuto dovesse diventare o risultare impossibile ovvero quando le attività previste non vengono poste in essere per due anni consecutivi dal momento della stipula o dagli effetti della stessa;

Il recesso o la risoluzione consensuale non avranno effetto che per l'avvenire e non incideranno sulla parte di rapporto già eseguita.

ART. 13 – DURATA E RINNOVO DELLA CONVENZIONE QUADRO

La presente Convenzione Quadro ha la durata di 5 anni a decorrere dalla sua ultima sottoscrizione

Prima della naturale scadenza, le parti potranno prorogare la durata della presente Convenzione Quadro, previa comunicazione scritta a mezzo PEC e dietro presentazione di relazione valutativa, sui risultati raggiunti e sulle attività che si prevede di continuare a svolgere.

ARTICOLO 14 - COPERTURA ASSICURATIVA

STEBICEF garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione Quadro.

STEBICEF potrà avvalersi di personale esterno a ciò debitamente e appositamente autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso al programma di ricerca potrà avvenire previa stipula di

apposita polizza.

Abel Nutraceuticals S.r.l. garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

ARTICOLO 15 – SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. 2 e 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguenti Regolamenti applicativi, si concorda che:

- prima dell'avvio di ogni attività di cui alla presente Convenzione Quadro i Responsabili Scientifici o i Referenti della presente Convenzione Quadro provvederanno a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data di inizio effettivo delle attività, specificando, se necessario e non specificato nella presente Convenzione Quadro, in che area di attività;
- i Responsabili provvederanno quindi a coordinarsi ai sensi dell'art.26 per verificare se necessaria la comunicazione reciproca del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art.28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i conseguenti adempimenti;
- se previsto e necessario il personale suddetto, di cui verranno comunicati i nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte della Parte dal quale dipende.

La Parte ospitante, per il tramite del referente e responsabile, di cui all'art. 4, dovrà in ogni caso provvedere a:

- procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso;
- fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività

frequentate;

- garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza di operatori e studenti tramite propri preposti e dirigenti e delle specifiche aree di attività.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione Quadro, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali di STEBICEF, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della Convenzione Quadro.

Ciascuna parte provvede al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione Quadro nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.



ART. 17 - CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione della presente Convenzione Quadro.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la controversia sorta in relazione alla presente Convenzione Quadro sarà di competenza del Foro di Palermo.

ART. 18 - REGISTRAZIONE – SPESE E IMPOSTE DI BOLLO

La presente Convenzione Quadro sarà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131/86 con le spese a carico della Parte richiedente. L'imposta di bollo, di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del D.P.R. n. 642/1972, è assolta per 1/3 da STEBICEF e per 2/3 da Abel Nutraceuticals.

Le parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione Quadro a mezzo di firma digitale, ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Per Il Dipartimento STEBICEF

Il Direttore

Prof. Vincenzo Arizza

Per Abel Nutraceuticals S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Fabio Passarelli